

La Nuova IMU data dalla sommatoria delle aliquote IMU 2019 e TASI 2019 deve essere calcolata sul valore catastale dell'immobile che si ottiene moltiplicando la rendita catastale, rivalutata del 5%, per i seguenti coefficienti:

<u>Categoria</u>	<u>Coefficiente</u>
Gruppo catastale A (esclusa A10)	160
A/10	80
Gruppo catastale B	140
C/01	55
C/02 C/06 C/07	160
C/03 C/04 C/05	140
Gruppo catastale D (esclusa D/05)	65
D/05	80

I **codici tributo** da utilizzare sono i seguenti:

Descrizione	Codice tributo Quota Comune	Codice tributo Quota Stato
Abitazione principale e relative pertinenze	3912	--
Terreni	3914	--
Aree fabbricabili	3916	--
Altri fabbricati (esclusa cat. D)	3918	--
Altri fabbricati cat. D	3930	3925
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	--
Beni merce	3918	--

Il **versamento della Nuova IMU 2020** dovrà essere effettuato mediante modello F24 sia presso gli sportelli bancari che presso gli uffici postali alle seguenti scadenze:

- **Acconto o unica soluzione entro il 16/06/2020**
(con possibilità di effettuare il pagamento entro il 30/09/2020)

- **Saldo entro il 16/12/2020.**

Imposta Municipale Propria (IMU)

L'imposta municipale propria (Nuova IMU) è dovuto dal possessore di immobili.

L'imposta **non si applica** al possesso dell'**abitazione principale** e delle pertinenze della stessa, **ad eccezione** di quelle classificate nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota deliberata dal Comune e la relativa **detrazione** rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Dall'anno 2016 non è più dovuta IMU per i terreni agricoli, così come confermato per la Nuova IMU.

Il calcolo della Nuova IMU dovrà riguardare qualsiasi altro immobile (fabbricato o area edificabile) di Sua proprietà, usufrutto o altro diritto reale.

ALIQUOTE

per il versamento della Nuova IMU dovranno essere utilizzate le seguenti aliquote

(che sono date dalla semplice sommatoria dell'aliquota IMU 2019 e dell'aliquota TASI 2019 e pertanto senza alcuna variazione in aumento):

10,2 per mille	Aliquota ordinaria
4,00 per mille	Aliquota ridotta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale per le categorie catastali A/01-A/08-A/09 e le relative pertinenze
10,2 per mille	Aliquota aree edificabili (la tabella è scaricabile dal sito istituzionale del comune)
9,00 per mille	Aliquota uso gratuito
8,6 per mille	Aliquota iscritti AIRE (immobili non locati)
ESENZIONE	terreni agricoli (Legge di Stabilità 2016)
1,00 per mille	Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola purché abbiano il riconoscimento da parte dell'Agenzia del territorio
1,00 per mille	Aliquota beni merce, fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (immobili non locati)

L'imposta non è dovuta qualora l'ammontare annuo della stessa, in riferimento al singolo soggetto obbligato, sia uguale o inferiore a **euro 6,00**.